
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1571 del 29 LUG. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Assente

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 7772 per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa e pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e delle ferie maturate e non godute

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 2 AGO. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Carfi

Giancarlo Carfi

Il Direttore della Struttura
Dott. Giovanni Tolomeo

Giovanni Tolomeo

Il 29 LUG. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario *Assente*

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza del 23/02/2015 con la quale il dipendente matr. 7772 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 12, della L. 335/1995 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

Vista la nota prot. n. 3675 del 25/02/2015 con la quale l'Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (o altro);

Vista la nota del 29/06/2015, pervenuta al protocollo aziendale in data 14/07/2015 al n. 16712 con la quale la citata Commissione Medica di Verifica ha trasmesso l'estratto del verbale riportante le risultanze della visita medico-collegiale a cui è stato sottoposto il dipendente in data 24/06/2015 e dal quale si rileva che lo stesso è stato riconosciuto "inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa";

Visto l'art. 23, comma 3, del CCNL comparto sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 - sottoscritto il 1 settembre 1995, che dispone che quando "il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva di preavviso";

Visto il combinato disposto dall'art. 2, comma 12, della L. 335/1995, dall'art. 2 della L. 222/1984 e dall'art. 2 del D.M. n. 187/1997 che fissa i seguenti requisiti per l'accesso alla pensione di inabilità, e precisamente:

- un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità non dipendente da causa di servizio.

Preso atto che alla data del 14/07/2015 il dipendente ha maturato un'anzianità contributiva complessiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 30 e mesi 2;

Accertata, pertanto, la ricorrenza di tutti i requisiti per poter risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 7772 e di poterlo collocare in quiescenza per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dal 15/07/2015;

Vista la nota prot. 17184/2015 con la quale l'Azienda ha notificato al dipendente la decisione di risolvere il rapporto di lavoro per inabilità dal 15/07/2015, così come disposto dall'art. 7, comma 1, del D.M. 8 maggio 1997, n. 187, recante il regolamento per le modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della L. 335/1995;

Visti gli artt. 2118 e 2121 del c.c. nonché il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

Preso atto che il dipendente, con riferimento all'anzianità di servizio maturata alla data della cessazione, ha diritto a 4 mesi di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti dalle citate norme, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente:

Stipendio mensile in godimento	Mesi di computo	Importo da liquidare
€ 2.207,69	4	€ 9.254,61 (compreso rateo 13%)

Accertato, altresì, che alla data della cessazione il dipendente aveva maturato e non fruito giorni 17 di congedo ordinario;


Preso atto dell'oggettiva impossibilità a godere delle suddette giornate di congedo ordinario, e che, pertanto, alla luce dei chiarimenti diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con note n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23/07/2012 - n. 0032937 del 06/08/2012 e n. 40033 del 08/10/2012, alla novella introdotta dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/212 e s.m.i (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), nulla osta alla relativa monetizzazione;

Considerato che l'indennità sostitutiva per le 17 giornate di congedo ordinario non godute, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 84,91, è determinata in € 1.443,47;

Atteso di dover provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;


Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;



DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 15/07/2015 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 7772, a seguito di accertamento da parte della commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa";
- dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte dell'Ufficio Previdenza e Pensioni, di tutte le procedure necessarie per la liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza;
- determinare, liquidare e pagare al dipendente le seguenti indennità, al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali:
 - indennità sostitutiva di preavviso: € 9.254,61;
 - Indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute: € 1.443,47;
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 15/07/2015.





Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Schinà

